

LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1980, N. 5

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 e successive modificazioni concernente “Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative” e maggiorazione delle aliquote^{1 2}

Art. 1

*(omissis)*³

Art. 2

Dal 1° gennaio 1980 spetta, a carico del bilancio regionale, a ciascun Comune che abbia emesso o rinnovato, nell'esercizio delle proprie funzioni, atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni non governative ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 e successive modificazioni, un importo pari al sessanta per cento dell'ammontare delle tasse corrisposte alla Regione sui suddetti atti e provvedimenti. Il relativo versamento dovrà avvenire, a cura della Regione, entro il 31

¹ In B.U. 15 aprile 1980, n. 19.

² Si veda il D.P.G.R. 17 febbraio 1983, n. 1/L *Testo unico delle leggi regionali in materia di tasse regionali e di soprattasse provinciali sulle concessioni governative*.

³ Sostituisce il n. 54 della tariffa annessa alla l.r. 29 dicembre 1975, n. 14 e successive modificazioni.

luglio di ogni anno successivo a quello della riscossione dell'importo medesimo.

All'uopo ciascun Comune deve inviare alla Regione – Ispettorato generale delle finanze e patrimonio - entro il 31 marzo di ogni anno, un elenco dettagliato degli atti e provvedimenti di propria competenza emessi o rinnovati con riferimento all'anno solare precedente. Tale elenco deve essere predisposto secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'individuazione degli atti e provvedimenti, la cui emanazione rientra nella competenza del Comune, è effettuata, ai fini della devoluzione al medesimo della quota di sua spettanza ai sensi del primo comma, mediante deliberazione della Giunta regionale da emanarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Alla copertura della spesa prevista dall'articolo 2 della presente legge si provvede con i proventi derivanti dall'applicazione dell'aumento del 30 per cento, previsto dalla legge regionale 31 dicembre 1979, n. 8.

Art. 4

La Giunta regionale è autorizzata a riordinare in forma di Testo unico, senza introdurre modifica alcuna, tutte le leggi emanate dal Consiglio regionale in materia di tasse regionali sulle concessioni non governative.

Norme transitorie e finali

Art. 5

Per l'anno 1980 il versamento della tassa di cui all'articolo 1 deve essere effettuato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'anno 1980 i Comuni provvederanno all'invio dell'elenco di cui al secondo comma dell'articolo 2 entro il 31 marzo 1981.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
